SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2238)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELIZZO, MORANDI, ANGELILLI, GIORGI e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1967

Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario

Onorevoli Senatori. — Forse pochi sanno che nel nostro Esercito esiste ancora un piccolo numero di ufficiali mutilati e invalidi di guerra in attività di servizio. Infatti, ne sono rimasti talmente pochi — 8 in tutto — che quasi nessuno, nemmeno i loro colleghi del servizio permanente, ne conosce la precisa esistenza. Molti li confondono con gli ufficiali del Ruolo di onore, ma tali non sono perchè, mentre questi sono in congedo, quelli sono in servizio permanente effettivo ed appartengono al ruolo « Mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario ».

Questo ruolo, con la legge 20 gennaio 1948, n. 45, fu soppresso e gli ufficiali che ne facevano parte potevano restare in servizio permanente sino a consumazione. Oggi, come già detto, ne restano soltanto 8 (4 colonnelli e 4 tenente colonnelli).

Dalla legge 9 maggio 1940, n. 370 — in base alla quale furono riassunti — questi ufficiali avevano le seguenti possibilità di carriera: 3 promozioni ad anzianità a partire dal grado di riassunizione (articolo 64), più una quarta promozione previo esame (articolo 65).

Con questo numero di promozioni quasi tutti potevano raggiungere il grado di colonnello e, i più meritevoli, quelli che possedevano particolari requisiti di carattere, morali, intellettuali e professionali, potevano conseguire anche la promozione a generale di brigata (articolo 67).

La legge n. 45 del 1948, oltre a sopprimere il ruolo, tolse a questi ufficiali anche la possibilità della quarta promozione e della promozione a generale di brigata. La legge di avanzamento del 1955, poi, mortificò ancor più la loro già mutilata carriera fissando per essi delle permanenze minime nei vari gradi esageratamente lunghi: 11 anni nel grado di capitano, 9 in quello di maggiore e 6 anni in quello di tenente colonnello.

Con due emendamenti all'articolo 152 di quest'ultima legge, gli ufficiali mutilati sono riusciti, in questi ultimi anni, a riavere la possibilità d'una quarta promozione ed a ridurre la permanenza minima complessiva nei gradi di maggiore e tenente colonnello a 11 anni, ma non hanno riavuto la possibilità di conseguire il grado di generale di brigata. In altre parole, se è vero che, dopo la

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge del 1955, gli ufficiali mutilati hanno ottenuto qualche miglioramento di carriera, è anche vero che con detta legge e con quella precedente del 1948 essi avevano perduto molto più di quanto hanno poi riavuto.

Allora, nel 1948, nel quadro generale di ridimensionamento delle Forze armate, dovuto alla conclusione sfortunata della guerra — che imponeva a tutti limitazioni e sacrifici — la soppressione, per detti ufficiali, della possibilità di conseguire il grado di generale di brigata era giustificata ed essi la compresero ed accettarono come un personale contributo alla ricostruzione del nuovo Esercito. Ma oggi, dopo che le limitazioni imposte dall'armistizio sono cadute e che le più severe restrizioni di carriera contenute nella legge di avanzamento del 1955 sono state abolite o mitigate più o meno per tutti gli ufficiali degli altri ruoli, gli ufficiali mutilati non comprendono perchè soltanto per essi debba ancora persistere la restrizione che li priva della possibilità di conseguire il grado di generale di brigata.

Essi lamentano — e non si può dar loro torto - che, oltre alla questione di diritto - restituzione d'una possibilità che già avevano al momento della riassunzione - esiste per loro anche una questione morale, in quanto, fra tutti gli ufficiali dei vari ruoli (eccetto quello del RSU che hanno implicitamente accettato a priori una carriera limitata) soltanto per essi, e proprio perchè mutilati, è negata per legge la possibilità di conseguire il grado di generale di brigata, infatti, per tutti gli altri esiste, in partenza, la possibilità teorica di raggiungere anche i massimi gradi, e, in pratica, molti concludono la propria carriera col grado di generale di brigata, sia pure « a disposizione ». E se poi si passa nelle Amministrazioni civili si trova che in esse qualsiasi funzionario può raggiungere in età ancor giovane e con relativa facilità il grado di ispettore generale; e la condizione di mutilato, non solo gli impedisce il raggiungimento di tale grado, ma al contrario, glielo facilita perchè comporta notevoli vantaggi di carriera.

In altre parole, gli ufficiali mutilati, constatato che:

oggi, tutti i funzionari dello Stato — civili e militari — hanno la possibilità teorica, e molti pratica, di raggiungere quello che una volta si chiamava il grado V;

tale possibilità ora è data anche agli ufficiali dei Servizi di amministrazione e veterinario che una volta potevano arrivare solo al grado di tenente colonnello; e persino agli ufficiali del soppresso ruolo a carriera limitata al grado di capitano, provenienti dai sottufficiali e senza alcun titolo di studio, mentre la maggior parte dei residui 3 ufficiali mutilati è munita d'una laurea;

soltanto per essi la condizione di mutilato costituisce un preciso e anacronistico impedimento (quasi fosse una colpa) anzichè un vantaggio di carriera;

agli ufficiali del Ruolo d'onore, pure mutilati ma non più in servizio, è data la possibilità di raggiungere persino il grado di generale di Corpo d'armata, mentre gli ufficiali riassunti, promossi colonnello sui 50 anni, dovrebbero restare tali, in servizio, 10 o più anni (2, addirittura 141), in una situazione di disagio che chiunque può immaginare.

Questi ultimi, coscienti di aver sempre compiuto il proprio dovere integralmente nonostante le loro non lievi e ancor dolorose mutilazioni — alcuni di essi, pur essendo già mutilati, hanno volontariamente partecipato alla 2ª guerra mondiale e, qualcuno, anche a quella di liberazione — chiedono che venga loro restituita quella modesta possibilità di carriera che avevano già al momento della loro riassunzione in servizio permanente effettivo (e che successivamente fu loro tolta) e cioè la possibilità teorica di poter raggiungere il grado di generale di brigata, in servizio.

Onorevoli senatori, poichè non sembra esservi dubbi sulle buone ragioni che questi 4 ufficiali adducono e sostengono dalla loro richiesta, è stato preparato il presente disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione.

Con tale disegno di legge non si chiede un particolare trattamento a favore d'una ristrettissima categoria di ufficiali — al quale, essi, per il sacrificio della propria integrità

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fisica avrebbero pure diritto — ma la restituzione di un diritto che essi avevano già acquisito e che poi fu loro tolto. È superfluo aggiungere, poi, che tale diritto sarebbe puramente teorico in quanto esso non significherebbe che i colonnelli mutilati dovrebbero essere senz'altro promossi generali, ma che potrebbero esserlo solo se fossero giudicati idonei.

S'è detto 4 ufficiali, non per dire che si tratta di poche unità, ma proprio di 4, soltanto 4 al massimo. E ciò perchè, pur essendo 8 gli ufficiali mutilati rimasti in servizio, bisogna considerare che almeno la metà di essi non potrebbe aspirare alla promozione perchè a prescindere dal merito, non avrebbe il requisito dell'età. Di conseguenza, l'accoglimento della loro richiesta non creerebbe neppure un problema di ordine finanziario e d'impiego degno di rilievo.

Per tutte queste ragioni si confida che il presente disegno di legge incontrerà il vostro unanime consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello e, se in possesso di particolari requisiti, sino al grado di generale di brigata.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità riportate per causa di guerra, accertate all'atto della riassunzione in servizio.

I colonnelli riassunti, per poter conseguire la promozione a generale di brigata, devono possedere eminenti doti morali, intellettuali e culturali; devono essersi distinti per notevole rendimento in servizio, in guerra e in pace.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se colonnelli, 5 anni di permanenza in tale grado.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I tenenti colonnelli, giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio; i colonnelli, dopo un anno dal primo giudizio.

Restano ferme, per gli ufficiali riassunti, le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo.

All'onere annuo di 800 mila lire derivante dall'applicazione della vigente legge si provvedera per l'anno finanziario 1968 e successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento corrispondente al capitolo 2302 (vestiario ed equipaggiamento) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».